



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

Concessione di contributi ai gestori di esercizi commerciali aperti al pubblico ai fini della realizzazione di servizi igienici per bambini

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende risolvere un problema sociale importante, vissuto quotidianamente da coloro che hanno figli di età compresa nella fascia della prima infanzia. Si tratta del problema della realizzazione di servizi igienici per bambini presso gli esercizi commerciali, che è spesso sottovalutato dai progettisti e dai costruttori degli edifici e dagli stessi gestori degli esercizi commerciali, mentre è del tutto trascurato dalle norme tecniche e di igiene delle costruzioni.

Infatti, gli esercizi commerciali aperti al pubblico del nostro Paese sono per la stragrande maggioranza completamente carenti di servizi igienici per bambini e ciò, oltre a provocare un grande imbarazzo al genitore che accompagna il figlio nei servizi igienici per gli adulti, crea gravi problemi di igiene e minaccia la salute degli stessi bambini.

Il presente disegno di legge intende mettere a fuoco il problema, sentito soprattutto nei grandi centri commerciali e nelle stazioni di servizio delle grandi arterie stradali e autostradali. Si intende incentivare, pertanto, la realizzazione dei servizi igienici per bambini da parte dei gestori di attività commerciali in locali aperti al pubblico, assegnando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano appositi contributi.

Allo scopo di non scavalcare le competenze regionali nelle materie dei servizi sociali e del commercio, che rientrano entrambe nella potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, viene attribuito alle regioni medesime e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di stabilire modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi.

I contributi statali sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, proporzionalmente alle rispettive richieste di finanziamento e anche in rapporto alle quote di cofinanziamento dei medesimi enti.

Le regioni possono prevedere ulteriori agevolazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente disegno di legge.

Si auspica che il presente disegno di legge possa accogliere l'adesione e il contributo proficuo di tutte le forze politiche, affinché l'*iter* di approvazione possa svolgersi in tempi brevi, risolvendo con soluzioni concrete il problema della realizzazione di servizi igienici per bambini presso gli esercizi commerciali aperti al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizi igienici per bambini)

1. Al fine di incentivare l'ammodernamento e la dotazione di servizi degli esercizi commerciali aperti al pubblico, è stabilito, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014, un finanziamento straordinario per la concessione di contributi ai gestori degli esercizi commerciali aperti al pubblico, per le spese documentate e documentabili effettuate per la realizzazione o per la ristrutturazione dei servizi igienici, con particolare attenzione ai servizi igienici per bambini nei grandi centri commerciali e nelle stazioni di servizio delle grandi arterie stradali e autostradali.

2. Le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche previa concertazione con i comuni interessati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente tali contributi alla realizzazione o alla ristrutturazione di servizi igienici per bambini.

3. Il finanziamento straordinario di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna

regione e provincia autonoma per l'anno finanziario di riferimento, e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

4. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con ulteriori agevolazioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale, concessi per la realizzazione o per la ristrutturazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico.

Art. 2.

(Norme finanziarie)

1. Il finanziamento straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, e le relative spese per la concessione dei contributi ai gestori degli esercizi commerciali aperti al pubblico, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.